



Comune di Grosseto

Settore Segreteria Generale – Servizio Sociale e Sport

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2020

IL DIRIGENTE

Viste:

- la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo ed in particolare l'articolo 11 che istituisce, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazioni;
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 concernente i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare di tali contributi;
- la L. 133/1998 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";
- la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 402 del 30/03/2020 concernente i criteri e procedure per la ripartizione ed erogazione delle risorse regionali e delle risorse stanziare autonomamente dai Comuni;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 104/2000, avente ad oggetto: "Regolamento per l'effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni";

RENDE NOTO

che dalle ore 00,01 del 15/07/2020 fino alle ore 23,59 del 15/09/2020 sono aperti i termini per la partecipazione al Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2020.

Art. 1 – REQUISITI

A pena di esclusione, i requisiti per l'ammissione al concorso di cui al presente Bando devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e permanere per tutto l'anno 2020.

La perdita di anche uno solo dei requisiti deve essere tempestivamente comunicata all'ufficio competente del Comune e comporta l'esclusione del beneficio a far data dalla perdita del requisito stesso:

1) essere cittadini italiani o cittadini di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono accedere al presente Bando anche i cittadini di altro Stato extra-europeo a condizione di essere in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità o della ricevuta dell'avvenuta richiesta di rinnovo.

2) avere la residenza anagrafica nel Comune di Grosseto, nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;

Nel caso di di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari, si veda l'art. 9 del presente Bando.

3) Essere titolari (o componenti del nucleo familiare del titolare) di contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, in regola con il pagamento dell'imposta di registro annuale - o nell'opzione c.d. "Cedolare Secca"- riferito all'alloggio in cui si ha la residenza, con l'esclusione di alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (palazzi con

pregi artistici e signorili).

3.1 Sono esclusi dal presente bando:

- i contratti di natura transitoria o seconda casa;
- gli atti di assegnazione in godimento di alloggio di proprietà superficiaria;

4) Non essere assegnatari di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP); l'eventuale assegnazione di alloggio ERP nel corso dell'anno 2020 è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio. L'erogazione del contributo a favore di soggetti presenti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi ERP non pregiudica la posizione acquisita.

5) Non avere titolarità, per tutti i componenti del nucleo familiare, di diritti di proprietà usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 Km dal Comune di Grosseto. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club Italia); l'alloggio è considerato inadeguato quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8, della L.R.T. n. 2/2019. Tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico.

6) Non avere titolarità, per tutti i componenti del nucleo familiare, di diritti di proprietà usufrutto, uso ed abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, di cui sopra, qualora il valore complessivo dell'immobile sia superiore a € 25.000,00 (DGR n. 581/2019, art. 12, punto 3.1, comma c) e d). Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Il Servizio Servizi Sociali effettuerà controlli a campione per la verifica di tale requisito accedendo direttamente alla banche dati delle amministrazioni competenti. Tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare anagrafico.

7) I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, a seguito della particolare situazione di emergenza dovuta al Covid 19 e la relativa difficoltà a recarsi nei propri Paesi di origine, potranno autocertificare il possesso dei requisiti di cui sopra. Il Servizio effettuerà, anche a campione, la verifica di quanto autocertificato riservandosi di poter richiedere in qualsiasi momento la presentazione della documentazione provante quanto dichiarato. Qualora il controllo attestasse la non regolarità delle autocertificazioni, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca dei benefici eventualmente concessi.

8) Le disposizioni di cui ai **punti 5) e 6)** non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti condizioni:

- a)** coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- b)** titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
- c)** alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra Autorità competente;
- d)** alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento ai sensi dell'art. 555 c.p.c.

9) Non superare il limite di € 25.000,00 del patrimonio mobiliare. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

10) Non superare il limite di € 40.000,00 di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare, determinato applicando i parametri IMU e IVIE

e del patrimonio mobiliare, entrambi rilevabili dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).

11) Non essere destinatario, insieme a tutti i componenti del nucleo familiare, di altro beneficio pubblico, da qualunque Ente erogato ed in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo, relativo allo stesso periodo del Bando (gennaio-dicembre 2020), compresi i contributi straordinari per gli inquilini riconosciuti morosi incolpevoli ai sensi del D.M. 30/03/2016, il contributo affitto “Giovani sì” della Regione Toscana. La non sussistenza di altri benefici inerenti al sostegno alloggiativo deve essere autocertificata nella domanda di partecipazione al Bando in oggetto.

L'accertamento dell'eventuale erogazione di tali benefici comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo affitto per l'anno 2020.

Nel caso di beneficiari di Reddito/Pensione di Cittadinanza o della misura straordinaria di sostegno al canone di locazione a seguito dell'emergenza Covid-19, è consentita la presentazione della domanda indicando l'importo percepito per l'anno 2020; tale importo verrà erogato decurtando dal “contributo teorico spettante”, calcolato ai sensi dell'art. 7, punto 2) del presente Bando, sia la quota parte del Reddito di Cittadinanza riferito al canone di locazione, sia la somma erogata quale misura straordinaria Covid-19;

12) Essere in possesso di Attestazione ISEE valida (senza difformità, né omissioni) al momento della presentazione della domanda dalla quale risulti un **valore ISE** (Indicatore della Situazione Economica) inferiore a **€ 28.770,41** ed un **valore ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore a **€ 16.500,00**. Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto di cui lo studente risulti fisicamente a carico Il nucleo anagrafico dichiarato ai fini ISEE deve corrispondere a quello registrato anagraficamente.

13) I requisiti indicati ai punti 5), 6), 8), 9), 12) del presente articolo, verranno controllati d'ufficio a campione utilizzando le banche dati delle amministrazioni pubbliche competenti.

Art. 2 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE E AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

1) I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente Bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal D.L. n. 162 del 30 dicembre 2019 (cd “Mille proroghe”) che ha prorogato ulteriormente il divieto di autocertificazione per i cittadini extracomunitari al 31/12/2020.

2) Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti tranne che per i seguenti documenti che devono essere presentati in copia:

- contratto di locazione integrale in corso di validità regolarmente registrato;
- documento di identità in corso di validità;
- documento che attesti l'eventuale separazione dei coniugi;
- permesso di soggiorno in corso di validità (ex carta di soggiorno) o la ricevuta dell'avvenuta richiesta di rinnovo;
- attestazione ISE e ISEE in corso di validità;
- verbale della Commissione handicap ASL per i soggetti in condizione di handicap grave (Legge n. 104/92, Legge n. 18/1980).

Art. 3 – DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE

1) Per la determinazione della situazione reddituale patrimoniale prevista dal presente Bando, si fa riferimento alla Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini del calcolo ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) che documenta la situazione economica del nucleo.

2) Nel caso che **il valore ISE risulti pari a “zero”, oppure inferiore al canone di locazione annuo**

stabilito nel contratto di locazione, è necessario allegare alla domanda di partecipazione la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la fonte di sostentamento economico che consente di pagare il canone di locazione, nel modulo predisposto, allegato alla domanda:

- nel caso in cui il richiedente riceva sostegno economico da una persona fisica (es.: figli, genitori, parenti, amici) deve indicare nella dichiarazione i dati anagrafici del soggetto che presta aiuto economico e la quantificazione economica dell'aiuto prestato e copia del documento di identità in corso di validità;
- nel caso il richiedente riceva sostegno economico da parte dei Servizi Sociali del Comune di Grosseto (tramite *COESO Grosseto SDS*), nella dichiarazione dovrà risultare il nome e cognome dell'Assistente Sociale di riferimento e la somma ricevuta nell'anno 2020;
- nel caso in cui il richiedente riceva sostegno economico da parte di enti o associazioni di diritto privato è necessario indicare i dati dell'ente o dell'associazione (denominazione, recapito, referente) nonché la somma erogata nell'anno 2020.

3) Copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante.

Art. 4 - NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente Bando si considera nucleo familiare di riferimento quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultino nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda di partecipazione al Bando in oggetto. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche se anagraficamente non residenti nel medesimo alloggio, tranne il caso in cui esista un provvedimento di separazione regolarmente omologato dal Tribunale (Regolamento ISE/ISEE D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i.)
Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.

Art. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1) La domanda di partecipazione al presente Bando, unitamente ai moduli allegati, deve essere compilata unicamente sul modello appositamente predisposto dal Comune. Tale documentazione è scaricabile dal sito del Comune di Grosseto al seguente indirizzo: <https://new.comune.grosseto.it/web/sezioni/bandi-e-gare/>

oppure

può essere ritirata presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) posto in Corso Carducci, n. 1/A con il seguente orario:

Lunedì/Venerdì dalle 9,00 alle 13,00

Martedì/Giovedì anche il pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,30

2) La domanda di partecipazione dovrà essere presentata **ENTRO E NON OLTRE LE ORE 23,59 DEL 15/09/2020** nelle seguenti modalità:

a) a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo:

Comune di Grosseto – Servizi Sociali e Sport – Ufficio contributo affitto – P.zza Duomo, n. 1 – 58100 Grosseto. Farà fede il timbro dell'Ufficio postale accettante. La ricevuta di ritorno dovrà essere conservata quale attestazione di presentazione della domanda.

Sul retro della busta dovrà **OBBLIGATORIAMENTE**, pena l'esclusione, essere riportata la seguente dicitura: **"DOMANDA CONTRIBUTO AFFITTO 2020"**;

b) a mezzo posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune.grosseto@postacert.toscana.it. purché l'invio sia effettuato da una casella di posta elettronica certificata le cui credenziali siano corrispondenti all'intestatario della domanda.

3) La domanda dovrà contenere, oltre a tutte le dichiarazioni sostitutive ed alla documentazione di cui al precedente art. 2, la **FIRMA LEGGIBILE DEL RICHIEDENTE** con allegata **copia del documento di identità in corso di validità**, pena il mancato accoglimento della stessa.

Le domande, comunque debitamente firmate, incomplete o prive della documentazione richiesta, saranno escluse fino al termine previsto per la presentazione delle integrazioni.

Art. 6 – PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

1) Il Servizio Servizi Sociali, provvede all'istruttoria delle domande verificandone la completezza e la regolarità e si riserva, in fase di istruttoria, di chiedere il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni incomplete.

2) I soggetti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, sono collocati in graduatoria comunale distinti nelle sotto citate **fasce A e B in base base al punteggio risultante dai criteri di priorità sociale, come in seguito specificati e alla percentuale di incidenza del canone annuo sul valore ISE risultante dall'Attestazione ISEE 2020.**

FASCIA "A"

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2020, **pari a € 13.391,82**; incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori sul valore ISE, non inferiore al 14%;

FASCIA "B"

Valore ISE compreso tra **€ 13.391,82 e € 28.770,41**; incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori sul valore ISE, non inferiore al 24%

In caso di valore ISEE superiore a € 16.500,00 (limite accesso ERP) oppure di ISE superiore a € 28.770,41 la domanda non verrà accolta.

Qualora, alla data di presentazione della domanda, il richiedente sia in possesso della sola D.S.U. e non abbia ancora ricevuto la certificazione ISE/ISEE, dovrà provvedere ad evidenziarlo nell'istanza stessa. Sarà possibile, per il richiedente, essere ammesso in graduatoria solo se tale documentazione venga prodotta entro i 15 giorni assegnati per le opposizioni.

Criteria di priorità sociale e relativi punteggi:

I punteggi richiesti non sono assegnati se non vengono prodotti i documenti o rese le dichiarazioni sostitutive che attestino la legittimità richiesta	Punteggi
1) Presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di handicap grave (come definiti dalle leggi 118/71, 18/80, 104/92 e assimilati, nonché dal D.Lgs. 509/81)	2
2) Nucleo familiare monoparentale con presenza di minori conviventi o maggiorenni non economicamente autonomi a carico	2
3) Nucleo familiare con con presenza di minori conviventi a carico	1
4) Nucleo familiare composto da soli anziani ultrasessantacinquenni	2
Le condizioni di cui ai punti 2 e 3 non sono cumulabili.	
5) Conduttore che paghi canone annuo, al netto degli oneri accessori, che incide sul valore ISE: - dal 14% al 23,99% - dal 24% al 49,99% - pari o oltre il 50%	1 2 3

A parità di punteggio tra due o più nuclei, gli aventi diritto saranno ordinati all'interno delle due fasce, sulla base dell'ordine decrescente dell'incidenza canone/ISE e in subordine secondo l'ordine crescente di presentazione della domanda, così come risultante dal numero di protocollo.

Art. 7 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

- 1) Il Servizio Servizi Sociali procederà alla verifica dei punteggi dichiarati in sede di domanda di partecipazione al Bando secondo quanto stabilito nel precedente art. 6;
- 2) Entro 60 giorni successivi al termine fissato dal Bando per la presentazione delle domande, con determinazione dirigenziale, il Comune procede alla pubblicazione della graduatoria provvisoria degli ammessi e degli esclusi all'Albo online, indicando tempi e modi per poter presentare opposizione. Avverso la stessa sarà possibile, infatti, **presentare ricorso inderogabilmente entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione**, compilando l'apposito modello, scaricabile anche on line, dal sito del Comune. Il termine indicato per la chiusura dei ricorsi è perentorio. Per le richieste di revisione spedite per posta raccomandata, farà fede il timbro postale.
- 3) In sede istruttoria, ai sensi della Legge 241/90, così come coordinata ed aggiornata dal D.Lgs. 104/2017, il Comune può richiedere il rilascio di dichiarazioni e/o la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee/incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispettivi, oltre che ordinare esibizione documentali.
- 4) Entro 30 giorni dalla pubblicazione degli elenchi provvisori l'Ufficio competente inoltra alla Commissione Alloggi tali elenchi, unitamente ai ricorsi presentati ed alle relative domande. Entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, la Commissione Alloggi decide circa l'esito dei ricorsi.
- 5) Successivamente, con determinazione dirigenziale viene approvata la graduatoria definitiva.
- 6) Le graduatorie provvisorie e definitive saranno pubblicate in forma anonima secondo la vigente normativa sulla privacy attribuendo un numero di pratica ad ogni singola istanza nominativa; **sarà cura di ciascun utente informarsi circa il numero attribuito.**
- 7) Ai sensi dell'art. 8, comma 3 della Legge 241/90, il **Comune di Grosseto non invierà comunicazioni personali** ai soggetti richiedenti il contributo circa la loro posizione nell'elenco provvisorio e/o eventuale esclusione. **Dell'avvenuta pubblicazione verrà data notizia tramite il sito del Comune di Grosseto e a mezzo stampa.**
- 8) La graduatoria definitiva ha validità per l'anno 2020 .

Art. 7 – ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

- 1) I contributi di cui al presente Bando sono erogati, nei limiti delle dotazioni finanziarie annue assegnate dalla Regione Toscana, eventualmente integrate con risorse comunali, secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria definitiva, con il seguente ordine di priorità:
 - contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia A;
 - contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia B.
- 2) L'entità del contributo teorico è determinata dalla incidenza del canone annuale (risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori) sul valore ISE risultante dall'Attestazione ISEE.
- 3) il contributo teorico è così calcolato:
 - a) per i nuclei con valore ISE inferiore a due pensioni INPS (Fascia A), il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE fino al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00;
 - b) per i nuclei con valore ISE superiore a due pensioni INPS (Fascia B), il contributo è tale da ridurre

l'incidenza del canone sul valore ISE fino al 24% per un importo massimo arrotondato di € 2.325,00;

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

4) La collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto, restando l'effettiva liquidazione subordinata ai limiti di erogazione fissati ed alla disponibilità delle risorse.

5) Nel caso in cui le risorse finanziarie non siano sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno teorico complessivo, il Comune di Grosseto applica riduzioni percentuali su tutte le quote spettanti, per garantire l'erogazione del contributo prioritariamente a tutti i soggetti presenti nella fascia A. Laddove le risorse lo consentano, si applica lo stesso criterio per la distribuzione di quanto eventualmente spettante alla fascia B.

6) Il contributo decorre dal 1° gennaio 2020 o dalla data di stipula del contratto di locazione, se successiva (comunque non successiva alla data di presentazione della domanda). L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

7) Il contributo è assegnato soltanto nel caso in cui il soggetto richiedente abbia diritto alla quota minima annuale di 200,00 corrispondente ad una quota mensile di € 16,66.

8) Nel caso di beneficio da Reddito/Pensione di Cittadinanza e di Misura straordinaria a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, si applicheranno le decurtazioni di cui all'art. 1, punto 129 del presente Bando.

Art. 8 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E OBBLIGHI A CARICO DEGLI UTENTI

1) Il Comune di Grosseto provvede alla liquidazione del contributo in un'unica soluzione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili secondo l'ordine di graduatoria e dei criteri di priorità. Il contributo è erogato successivamente alla verifica degli avvenuti pagamenti del canone di locazione.

2) Qualora in seguito alla presentazione delle ricevute attestanti il pagamento del canone di locazione, risulti effettivamente corrisposto un importo inferiore a quello dichiarato nella domanda di partecipazione al Bando, il contributo verrà calcolato sulla base del reale canone pagato.

3) I pagamenti del canone di locazione devono obbligatoriamente essere effettuati da un componente del nucleo familiare, anche diverso dallo stesso soggetto richiedente, ma con esso residente, ad eccezione dei seguenti casi:

- nel caso di studente universitario le ricevute dei pagamenti possono essere intestate al soggetto nei confronti del quale lo studente risulta fiscalmente a carico (es.: genitore);

- nel caso il richiedente con ISE uguale a zero o inferiore al canone di locazione annuo, le ricevute dei pagamenti possono essere intestate a chi presta aiuto economico, come deve risultare dalle dichiarazioni presenti in domanda.

4) Il contributo sarà erogato successivamente alla verifica del possesso dei requisiti previsti e degli avvenuti pagamenti del canone d'affitto a seguito della regolare presentazione della documentazione di cui al seguente punto 5);

5) Verranno ammesse solo le seguenti tipologie di ricevute ai fini dell'erogazione del contributo:

- **ricevuta fiscale mensile** con marca da bollo da € 2,00 contenente i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento; importo canone; periodo di riferimento; ubicazione dell'immobile;
- **ricevuta fiscale unica** con marca da bollo da € 2,00 contenente i medesimi dati indicati ai punti precedente;

- dichiarazione del proprietario dell'immobile locato con marca da bollo da € 2,00 relativa al pagamento del canone di locazione annuo per il 2020;
- ricevuta di bonifico contenente i medesimi dati previsti per le ricevute fiscali sopraindicate.

6) In occasione della presentazione delle ricevute è **obbligatorio indicare l'IBAN** del conto corrente sul quale il contributo va accreditato. **L'IBAN deve essere di colui/colei che firma la domanda di contributo. L'IBAN deve essere di chiara lettura e non deve essere scritto a mano.** Nel caso di cambio di conto corrente e di altra modifica relativa all'IBAN, le modifiche vanno comunicate tempestivamente per evitare disagi e contrattempi al momento della liquidazione del contributo all'indirizzo mail bando.affitti@comune.grosseto.it

La documentazione dovrà essere prodotta entro il 31 gennaio 2021.

7) Entro la stessa scadenza andrà prodotta anche la dimostrazione dell'avvenuto pagamento della tassa annuale di registrazione di contratto o la comunicazione del proprietario da cui risulti l'opzione per la cedolare secca.

8) I richiedenti sono tenuti alla presentazione della dovuta documentazione senza ulteriori solleciti da parte degli uffici comunali. **La mancata o parziale presentazione della documentazione entro il 31 gennaio 2021 comporta la non erogazione del contributo o l'erogazione in misura ridotta.**

Art. 9 – CASI PARTICOLARI

1) Nel caso di più nuclei familiari cointestatari del medesimo contratto di locazione, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei presenti nell'alloggio o, comunque, cointestatari del medesimo contratto di locazione. Nel caso in cui due o più nuclei cointestatari del medesimo contratto risultino ammessi in graduatoria, il contributo teorico spettante a ciascun nucleo, verrà ulteriormente diviso per il numero di nuclei cointestatari ammessi all'erogazione del beneficio.

2) Nel caso di contratto cessato durante il corso dell'anno, al quale non faccia seguito una sua proroga o rinnovo, il Comune erogherà il contributo in riferimento al periodo di residenza nell'alloggio cui si riferisce la domanda.

3) Nel caso di stipula di nuovo contratto in corso d'anno, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.

4) Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio del Comune di Grosseto, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenendo conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. In caso di trasferimento ad altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

5) Nel caso in cui il soggetto richiedente sia inserito nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, è possibile presentare domanda di erogazione del contributo, ma l'eventuale assegnazione di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica farà decadere il diritto al contributo dalla data di consegna dell'alloggio.

6) In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza dello stesso nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, verrà assegnato agli eredi purché gli stessi facciano specifica richiesta con dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il loro stato.

7) In caso di morosità, il contributo destinato al soggetto richiedente, può essere erogato al locatore interessato, a sanatoria totale o parziale della morosità medesima. L'erogazione può avvenire anche tramite l'Associazione della proprietà edilizia cui fa riferimento lo stesso locatore: in

questo caso occorre dichiarazione sottoscritta dal locatore che attesti l'avvenuta sanatoria della morosità medesima, così come previsto dall'art. 11, comma 3 della Legge n. 431/98, così come modificato con Legge n. 269/2004.

Art. 10 – CONTROLLI E SANZIONI

1) Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, del D.P.C.M. 5/12/2013 n. 159, del Decreto 7 Novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché del Regolamento per l'effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni approvato con deliberazione C.C. n. 104/2000, l'Amministrazione Comunale potrà procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dai decreti sopra citati. Tali controlli possono essere effettuati anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva fino alla totale erogazione del contributo.

2) Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva e nel caso in cui questa abbia causato l'erogazione di un contributo altrimenti non ottenibile, al dichiarante sarà richiesta la restituzione del contributo indebitamente percepito, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dai decreti sopra citati.

3) In riferimento alle vigenti disposizioni in materia di controlli sui titolari di benefici comunali, l'Amministrazione Comunale provvederà ad eventuali invii dei nominativi alla Guardia di Finanza competente sul territorio, per la verifica sui requisiti economici e patrimoniali dichiarati.

Art. 11 - PRIVACY

1) Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e degli artt. 13-14 GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679, il Comune di Grosseto, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Tenuto conto delle finalità di trattamento, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il mancato, parziale o inesatto conferimento, potrà avere come conseguenza l'impossibilità di svolgere l'attività.

Art. 12 – NORME FINALI

1) Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si fa riferimento alla L. 431/1998 e s.m.i., alla L.R.T. 2/2019 e ss. mm.ii., al DPR n. 445/2000, al D.P.C.M. 5/12/2013 n. 159, al Decreto 7 Novembre 2014 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alla Delibera Giunta Regionale Toscana n. 402 del 30/03/2020, oltre che alla normativa ed alle direttive regionali in materia.

2) Il Comune di Grosseto non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento di domande con inesatte indicazioni del destinatario, né per eventuali disguidi postali o imputabili a terzi.

3) Il Responsabile del Procedimento è individuato nel Funzionario Responsabile del Servizio Sociale e Sport, Dott.ssa Loredana Repola.

II DIRIGENTE

Dott. Luca Canessa